

Verbale dell'Assemblea dei soci del 14/10/2020

L'anno duemilaventi il giorno 27 del mese di ott. 2020 alle ore 09,00 si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione ARES Associazione Regionale Emergenze Sanitarie, con sede in Agrigento Via Papa Luciani n. 128, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto dell'Associazione al Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017 Codice del terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 5 soci, che rappresentano più dei tre/quarti dei soci dell'associazione. Il Presidente, Sig. Buscaglia Carmelo, constatata e fatta constatare la validità della seduta, chiama a fungere dal segretario il Sig. Salamone Francesco ed inizia a trattare sul primo punto posto all'ordine del giorno, informando i presenti che occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 117 del 3.07.2017 detta "Legge sul Terzo Settore" o Codice del Terzo Settore. Per tale motivo si devono adeguare gli statuti delle associazioni di volontariato e come nel nostro caso delle Organizzazioni del Volontariato, di cui facciamo parte, essendo l'Associazione costituita come ONLUS ai sensi della Legge sul Volontariato.

Questo adeguamento permette all'Associazione di poter essere iscritti al RUNTS il registro Unico del Terzo settore che sarà istituito a livello nazionale e che sostituirà i registri di volontariato attualmente esistenti.

Segue breve ma esauriente discussione a cui prendono parte un po' di persone presenti i quali mostrano tutti di condividere l'esposizione fatta dal Presidente e, pertanto, alla fine della discussione il Presidente illustra quali sono i passaggi fondamentali da andare fare per adeguare lo statuto ed invita i presenti a votare;

L'Assemblea dei presenti, all'unanimità espressa per alzata di mano

DELIBERA

di adeguare lo statuto dell'associazione alla legge sul terzo settore e di approvarlo in ogni sua parte secondo quanto in appresso composto da n. 33 articoli, allegato alla presente deliberazione, e, pertanto, l'associazione assume con la presente deliberazione ARES seguito dall'acronimo ETS-ODV; in primis, secondo quanto previsto dalla legge, le attività di cui all'art. 4 dello statuto della associazione, sono rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; inoltre, le altre attività già descritte nello statuto,

essendo l'Associazione già organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge sul volontariato, rimangono invariate;

la destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento rimangono anch'essi invariati, in quanto già previsti nello statuto sociale secondo la normativa; la denominazione ODV si aggiunge in quanto, quando è stata costituita l'Associazione si aggiungeva l'acronimo ONLUS, mentre adesso appare opportuno, secondo la nuova legge sul terzo settore, aggiungere l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), che si aggiunge a ETS;

per quanto riguarda gli altri articoli da adeguare, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Codice del Terzo Settore:

- sono già sono previste le competenze degli organi sociali, mentre per quanto riguarda il bilancio si veda l'art. 22; sugli organi di controllo si rimanda all'art. 24 inerente il Collegio dei Revisori, che sarà nominato nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla legge e dal Codice del terzo settore;

- per quanto riguarda il diritto agli associati e agli aderenti di esaminare i libri sociali si aggiunga l'art. 31 in cui si prevede che:

"art. 31: Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 viene riconosciuto agli associati e gli aderenti all'Associazione il diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante".

- Viene inserito un ulteriore articolo, secondo quanto stabilito dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore, in cui viene previsto: *"art. 32: possono far parte dell'associazione anche volontari e sarà istituito un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale"*. Facendo invece riferimento all'art. 33 del predetto Codice, il nuovo articolo dello Statuto continua con *"Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari"*.

Tale deliberazione farà parte integrante dello statuto sociale dell'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun avendo chiesto di parlare alle varie ed eventuali il presidente alle ore 11.35 dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Gianluigi Bazzani

Registrato
ad Adempimento
al N. 1582
Serie 3
il 12-11-2020
versato € esente

il Segretario

Francesco Selva

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ARES Associazione Regionale Emergenze Sanitarie ETS - ODV"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

ARTICOLO 1

E' Costituita, tra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") l'Associazione di Volontariato denominata "A.R.E.S. ASSOCIAZIONE REGIONALE EMERGENZE SANITARIE ODV-ETS".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede ad Agrigento in via Papa Luciani, 138. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, ovunque, purché in Italia, sedi secondarie.

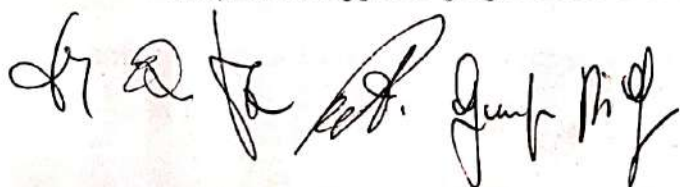
ARTICOLO 3

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 4

L'Associazione "A.R.E.S. ODV" non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 co 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e succ. mod. e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 e succ. mod;



- Interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.m. 14,02,2001, pubblicato in g.u. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

In particolare promuove:

- L'assistenza ed il soccorso agli ammalati;
- L'effettuazione di servizi di ambulanze, di sgombrò e di elisoccorso con veicoli e velivoli in uso dell'Associazione in momenti di emergenza, anche per conto di Enti, Ospedali, Cliniche e terzi, ivi comprese le Autorità preposte alla Pubblica Emergenza Territoriale, rispettando l'art. 10 della l.r. n. 22/94 ove ancora in essere, se non abrogata;
- L'assistenza sociale e morale mediante uno speciale servizio con proprio personale volontario specializzato ed apposite linee telefoniche;
- Lo sviluppo, la promozione e il coordinamento di iniziative per rispondere ai bisogni di attività motoria sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;
- La promozione e la gestione di attività ricreative, educative e formative, compresa l'attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica, per la crescita umana e sociale dei propri aderenti.

Le suddette attività potranno essere svolte anche in regime di convenzione con Enti Locali, nonché in convenzione con gli Organi dello Stato preposti anche alla Protezione Civile, nel rispetto dell' art. 10 l.r. 22/94 e successiva modifiche ed integrazioni.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà acquistare, gestire, condurre in locazione ed ottenere in uso gratuito tutte le attrezzature ed impianti necessari. Più in generale l'Associazione potrà porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi. In tal senso l'Associazione potrà svolgere attività di natura commerciale e produttiva nei limiti di una rilevanza comunque marginale in relazione al complesso delle attività associative. L'Associazione si propone di conseguire il riconoscimento giuridico a norma di legge. Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Associazione si avvarrà prevalentemente ed in maniera determinante delle prestazioni volontarie, spontanee e gratuite dei propri aderenti. Potrà però, ai fini di integrare le suddette prestazioni, ferma restando la prevalenza dell'attività svolta in forma volontaristica, procedere all'assunzione di personale dipendente ovvero al conferimento di



incarichi a lavoratori autonomi, rispettando la legge sul volontariato e la nuova legge sul Terzo Settore, quando particolari esigenze di qualificazione e specializzazione lo richiedano.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi degli aderenti;
- dai contributi di terzi privati;
- dai contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai contributi di organizzazioni ed organismi internazionali;
- dalle donazioni e lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, e attività di raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 6

L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro (4) mesi dalla fine di ciascun esercizio o entro sei (6) mesi qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Nel bilancio consuntivo dovranno tra, l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni ed i lasciti ricevuti dall'Associazione.

L'associazione potrà trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali, quote associative, contributi pubblici e privati, donazione e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività



di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 della legge sul terzo settore.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 7

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, che condividendo lo spirito solidaristico e gli scopi dell'Associazione, facciano richiesta per iscritto con domanda indirizzata al Consiglio Direttivo.

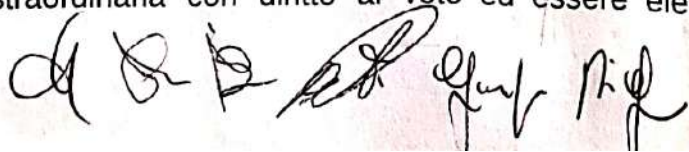
Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare:

- la disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Associazione ed alle attività sociali;
- eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo delle professioni socio — sanitarie;
- di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme del presente statuto e nei regolamenti emanati dagli organi sociali in conformità allo stesso.

Le deliberazioni adottate dagli organi sociali in conformità al presente statuto e alla Legge saranno vincolanti per tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi, di cui al successivo articolo 9. Al momento dell'ammissione, i nuovi soci saranno tenuti a versare una quota di iscrizione nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione. Il versamento di detta quota costituisce condizione per l'iscrizione nel registro dei soci e per l'esercizio dei diritti connessi alla suddetta qualità.

ARTICOLO 8

Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Associazione, dei medesimi diritti ed obblighi. In particolare tutti i soci possono partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali. Potranno altresì

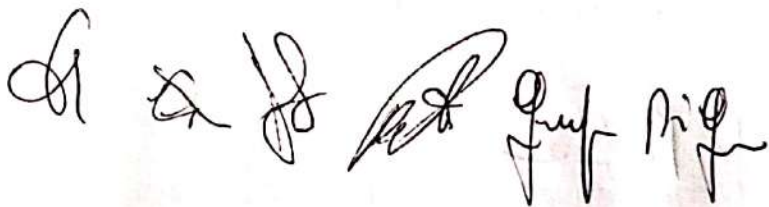


frequentare i locali dell'Associazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse. Tutti i soci sono obbligati a corrispondere all'Associazione la quota associativa annuale, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, ed a partecipare, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Associazione. Le attività svolte dai soci nell'ambito dell'Associazione ed all'esterno, per conto di essa, hanno natura assolutamente volontaristica e per nessun motivo possono essere retribuite né dall'associazione né da eventuali terzi beneficiari. L'Associazione, nei limiti eventualmente fissati con delibera del Consiglio Direttivo, potrà riconoscere al socio il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività per conto dell'Associazione, purché documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto commerciale ovvero di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione. L'Associazione provvede ad assicurare, con apposita polizza, i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività sociali nonché alla copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi.

ARTICOLO 9

La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il socio può recedere dall'Associazione comunicando per iscritto tale propria intenzione al Consiglio Direttivo con effetto dall'esercizio sociale successivo a quello in cui viene comunicata la volontà di recedere. In tal caso egli è tenuto a versare la quota associativa annuale sino al momento in cui il detto recesso non acquisti efficacia ai sensi del presente articolo. L'esclusione del socio può essere pronunciata per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, per inattività ovvero per indegnità. Il socio è moroso quando non ha corrisposto la quota associativa annuale pur essendo trascorso il primo semestre dall'inizio dell'esercizio sociale. L'esclusione per morosità viene pronunciata dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario. L'esclusione per inattività ovvero per indegnità viene pronunciata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nell'ipotesi in cui il socio non partecipi per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, alle attività sociali programmate ovvero commetta atti suscettibili di recare grave pregiudizio morale e/o materiale all'Associazione.



TITOLO IV

ORGANI

ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea sei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, nominato ove ricorrano i presupposti di legge.

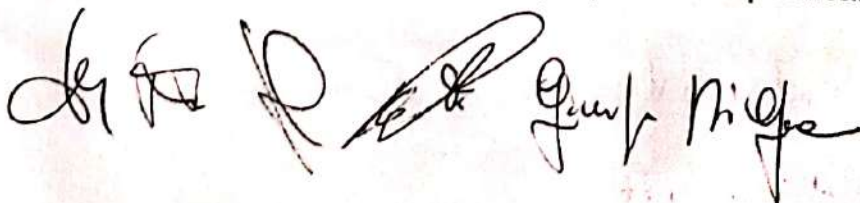
ARTICOLO 11

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli indirizzi e le direttive generali di cui deve essere improntata l'attività dell'Associazione, elegge e revoca il Consiglio Direttivo ed eventualmente, il Collegio dei Revisori, emana i Regolamenti che disciplinano l'organizzazione delle Delegazioni Provinciali, delle Sezioni Periferiche e dei centri di Promozione. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dell'Atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e quant'altro ad essa demandato dalla Legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 12

La convocazione dell'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, verrà effettuata dal Consiglio Direttivo mediante affissione all'Albo dell'Associazione, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione nonché il relativo ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è altresì tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea quando gliene facciano richiesta motivata e sottoscritta tanti soci quanti rappresentino un terzo (1/3) degli aderenti.

L'assemblea si riunisce in qualunque periodo e specificatamente:



ARTICOLO 15

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per l'Assemblea straordinaria, di modificazione dello statuto, di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ovvero relative ad azioni di responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo o di suoi componenti, questi ultimi non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre (3) a cinque (5) membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili anche più volte consecutive.

In caso di dimissioni o decesso di un componente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per surroga chiedendo la convalida della nomina alla prima adunanza utile dell'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui l'Assemblea neghi la convalida, la stessa provvede alla nomina del sostituto, fatta salva la validità degli atti compiuti dall'Organo di Amministrazione con la partecipazione del membro provvisorio.

Il membro surrogato ovvero il membro eletto in sua sostituzione dall'Assemblea dura in carica per il residuo periodo sino alla scadenza del mandato triennale dell'Organo o sino alla eventuale revoca dello stesso.

ARTICOLO 17

The block contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board of directors mentioned in Article 17. The signatures are stylized and overlapping.

- per esigenza motivata almeno quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati;
- quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei conti per gravi e motivate ragioni;
- quando il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea ordinaria si riunisce normalmente presso la sede sociale. Per motivi eccezionali essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Sicilia. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere l'esatta indicazione del luogo dell'adunanza.

ARTICOLO 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio può farsi rappresentare, mediante delega, da un altro socio purché non componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 14

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, la stessa Assemblea nomina seduta stante, tra i presenti, un Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione, il diritto di ciascuna dei presenti e di coloro che sono da questi ultimi rappresentati per delega di intervenire all'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed in genere la regolare costituzione dell'Assemblea ed il conseguimento dei quorum deliberativi. Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea cui viene dato incarico di redigere il verbale dell'adunanza e, nel caso in cui l'ordine del giorno preveda l'elezione di alcuno degli Organi Sociali, nomina altresì due scrutatori che insieme a lui costituiranno il seggio elettorale. Il verbale dell'adunanza viene letto ed approvato seduta stante dall'assemblea sottoscritto dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea ed eventualmente dagli scrutatori.



delegando loro specifiche mansioni o incarichi. Il Presidente può esercitare, in casi di straordinaria urgenza ed importanza, i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ARTICOLO 21

Il Segretario provvede alla riscossione delle quote di iscrizione e di quelle annuali, nulla misura stabilita dal Consiglio Direttivo, e cura l'aggiornamento del libro soci, certificando la regolarità della posizione di ciascuno di essi in relazione ai pagamenti. Rilascia ricevuta per le somme percepite. Il Presidente può, ove lo ritenga opportuno, delegare il Segretario a compiere per conto dell'Associazione tutte le operazioni di natura finanziaria presso Istituti di Credito, Uffici Postali, Uffici Finanziari e similari. Può altresì delegare, il Segretario al pagamento dei fornitori, lavoratori dipendenti ed autonomi, e più in generale ad ogni altra funzione di natura organizzativa ed esecutiva.

TITOLO V

BILANCIO DI ESERCIZIO E COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 22

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

ARTICOLO 23

Se i ricavi, rendite o proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro, così come prevede il Codice del Terzo Settore, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.



Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito un Presidente, un Vice Presidente ed un segretario sc a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ARTICOLO 18

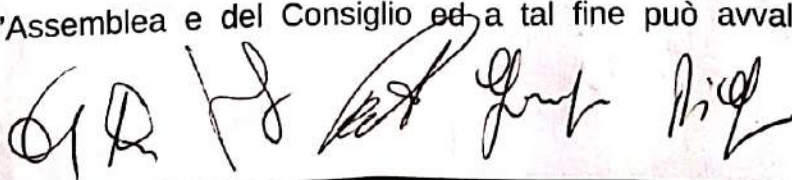
Il Consiglio Direttivo si riunisce, senza formalità di convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri. Esso delibera in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, in ordine all'ammontare della quota di iscrizione e della quota annuale. È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Procede alla assunzione di dipendenti ed al conferimento di incarichi professionali, nei limiti previsti dall'articolo 4 del presente Statuto e dell'art.3 della legge 266/91, determinandone i relativi compensi. Istituisce le sedi secondarie nonché le Delegazioni Provinciali, le Sezioni Periferiche ed i Centri di Promozione e redige i relativi Regolamenti che ne disciplinano l'organizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Emana i regolamenti per lo svolgimento di attività determinate nonché quelli relativi alla fruizione dei servizi e delle strutture dell'Associazione.

ARTICOLO 19

Il consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. E regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, relativo verbale che verrà letto ed approvato seduta stante nonché sottoscritto dal Presidente e dal componente incaricato di redigerlo.

ARTICOLO 20

Il Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio ed a tal fine può avvalersi di membri di quest'ultimo



ARTICOLO 24

L'Assemblea può nominare, anche tra i non soci, un Collegio dei Revisori costituito da tre membri di cui uno con funzione di Presidente. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili anche più volte consecutive. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno periodicamente accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Nessun compenso può essere attribuito ai componenti del Collegio dei Revisori.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile, nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

SEDI SECONDARIE, ORGANIZZAZIONI PERIFERICHE E SCIoglimento

The block contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the approval or signing of the document by the relevant parties.

ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo delibera l'apertura di sedi secondarie in tutto il territorio nazionale nonché l'istituzione di Delegazioni Provinciali, Sezioni Periferiche e Centri di Promozione, questi ultimi finalizzati alla sensibilizzazione della pubblica opinione e alla raccolta di fondi

ARTICOLO 26

Con la delibera istitutiva di Delegazioni Provinciali, Sezioni Periferiche e Centri di Promozione, il Consiglio Direttivo, in attesa di poter procedere alla piena attuazione del relativo Regolamento di Organizzazione ed alla elezione degli Organi di Gestione, provvede alla nomina di uno o più Reggenti specificandone i poteri che dovranno in ogni caso essere diretti all'effettuazione delle prime attività di avviamento della Organizzazione Periferica quali l'insediamento logistico, la promozione di adesione di nuovi soci e l'avviamento di primi contatti con la realtà locale. I Reggenti durano in carica per un periodo fissato dalla delibera di nomina e comunque per non più di mesi dodici. Tale periodo potrà essere prorogato, con deliberazione del Consiglio Direttivo, in presenza di giusti e validi motivi, per non più di ulteriori mesi dodici.

ARTICOLO 27

Con la delibera istitutiva di Delegazioni Provinciali, Sezioni Periferiche e Centri di Promozione, il Consiglio Direttivo redige il Regolamento che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Detto Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

Esso in particolare deve disciplinare:

1. Le modalità di ammissione di nuovi soci;
2. Le modalità di partecipazione dei soci iscritti alle Organizzazioni Periferiche alla vita dell'Associazione;
3. Le modalità di esercizio dei soci iscritti alle Organizzazioni Periferiche dei diritti connessi alla qualità di socio dell'Associazione;

The image shows four handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors who approved the regulations. The signatures are stylized and written in a cursive script.

4. Gli organi di gestione delle Organizzazioni Periferiche, le modalità della loro elezione ed i poteri ad essi spettanti;
5. Il patrimonio delle Organizzazioni Periferiche I poteri di controllo e supervisione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori sull'attività e gestione delle Organizzazioni Periferiche.

ARTICOLO 28

lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze stabilite dal precedente articolo 15. La deliberazione di scioglimento deve provvedere a stabilire le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuante dopo l'esaurimento della liquidazione stessa. Detto patrimonio dovrà in o deve essere devoluto ad altri enti od associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'associazione o ad altri fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e in alternativa secondo le disposizioni del Codice Civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ARTICOLO 29

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i soci ovvero tra quest'ultimi e l'Associazione o suoi organi saranno devolute alla esclusiva cognizione di un Arbitro Unico da designarsi di comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Agrigento su istanza della parte più diligente. L'Arbitro deciderà, anche secondo equità, senza formalità di procedura ma nel rispetto dei principi che regolano il contraddittorio ed il suo lodo sarà inappellabile.

TITOLO VIII

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E RINVII

ARTICOLO 30

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or abbreviated names, and others more full. The handwriting is cursive and somewhat stylized.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 31

Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 viene riconosciuto agli associati e agli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante.

ARTICOLO 32

Possono far parte dell'associazione anche volontari, che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed elusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Viene istituito un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le organizzazioni di volontariato possono altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 33

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e, in quanto applicabili, in materia di associazioni non riconosciute, e quanto contenuto nella nuova legge n. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo settore.

Formello 6332 flr Presti Vincenzo Giusep Nigro
Paolo S. Luca